

ASSENZE PERSONALE ATA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL CCNL 2018	
Tipo di assenze e fonti normative	Prospetto
<p>Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari (art.31), sostituisce l'art. 15, comma 2 del CCNL del 29/11/2007. Resta fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.</p>	<p>18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. non riducono le ferie; non sono fruibili per frazione di ora; sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio; non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi; possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.</p> <p><i>Per partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;</i></p> <p><i>per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi".</i></p>
<p>Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (art. 32) sostituisce l'art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007.</p>	<p>tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.</p> <p><u>Il dipendente ha altresì diritto:</u></p> <p>ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo;</p> <p>ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto.</p>

Retribuiti al 100%

Retribuiti al 100%

<p>Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami Diagnostici (art. 33)</p>	<p>18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore. Resta ferma la possibilità per il dipendente, di fruire in alternativa anche dei: permessi brevi a recupero; dei permessi per motivi familiari e personali; dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.</p>	<p>sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. I permessi orari: non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. I permessi fruiti su base giornaliera: il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.</p>
--	--	---

Congedi per le donne vittime di violenza

<p>Congedi per le donne vittime di violenza CCNL 2018</p>	<p>La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ha diritto: ad astenersi dal lavoro, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni; può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera. Ha diritto inoltre: alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; i congedi possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni.</p>	<p>trattamento economico spettante alla lavoratrice previsto per il congedo di maternità; il periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità;</p>
--	--	--

ASSENZE PERSONALE SCOLASTICO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO		
Tipo di assenze e fonti normative	Prospetto	Retribuzione
<p>FERIE CCNL 2007 (art.13 e 15, comma 2) CCNL 2006 Dirigenti scolastici art.16</p>	<p>Personale docente e ATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a tre anni di servizio spettano 30 giorni; • dopo tre anni di servizio per ogni anno scolastico spettano 32 giorni; • per il personale ATA con orario di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali spettano nella stessa misura di quella dei docenti; • le ferie si maturano col servizio attivo ma anche con i permessi retribuiti e con l'assenza per malattia, ma non con l'aspettativa per motivi di famiglia o per esonero sindacale; • i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni come da calendario scolastico regionale (eccetto periodi di scrutini, esami e valutazioni); • si può invece usufruire di 6 giorni durante i periodi di lezione, purché la sostituzione avvenga con personale in servizio nella stessa sede e senza oneri aggiuntivi di nessun genere; • per il personale docente, le ferie possono essere rinviate per esigenze di servizio o per impedimento di carattere personale (ad es. infermità) in tutto o in parte all'anno scolastico successivo; • per il personale ATA, il rinvio all'anno scolastico successivo può avvenire non oltre aprile; • il personale ATA deve fruire di quindici giorni consecutivi nel periodo 1 luglio al 31 agosto; Il rimanente periodo può essere fruito anche frazionatamente nel corso dell'anno scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio; • Le ferie non godute non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi (legge 228/2012); • Le ferie sono sospese per malattia di durata superiore a 3 giorni o per ricovero ospedaliero. 	<p>Retribuiti al 100%</p>

N.B.

Per il personale ATA, prendere visione degli articoli 31, 32 e 33 CCNL 2018 di cui alle tabelle precedenti.

<p>Festività sopresse CCNL 2007 (art.14)</p>	<p>Retribuiti al 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spettano al personale docente ed ATA 4 giorni di riposo, da fruire nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono • I docenti devono fruirne nel periodo estivo o nei periodi di sospensione delle attività didattiche • spetta inoltre un giorno festivo per la ricorrenza del santo patrono nella località sede di servizio se ricadente in giorno lavorativo
<p>Permessi retribuiti CCNL 2007 (art.15)</p>	<p>Retribuiti al 100%</p> <p>nel corso di ciascun anno scolastico il personale ha diritto ai seguenti permessi retribuiti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • per motivi personali o familiari: spettano di diritto a domanda 3 gg. per anno scolastico, esauriti i quali il dipendente può utilizzare 6 giorni di ferie (anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche) anche con onere per lo Stato • per partecipazione a concorso o esami spettano 8 giorni ad anno scolastico compresi gli eventuali giorni di viaggio necessari per lutti: perdita del coniuge, parenti entro il II grado, affini entro il I grado o soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile spettano 3 giorni per ogni evento, anche non continuativi (parenti I grado genitori-figli; parenti II grado nonni – fratelli - nipoti; affini di I grado suoceri - nuore-generi) • per matrimonio spettano 15 giorni consecutivi, fruibili, a richiesta dell'interessato, con decorrenza da 7 giorni prima a 2 mesi dopo il matrimonio. <p>Per la documentazione basta l'autocertificazione</p>
<p>Permessi per l'assistenza a persone handicappate in situazione di gravità (art.33,c.3 legge 104/92)</p>	<p>Retribuzione al 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spettano 3 gg. al mese, che devono essere fruiti dai docenti possibilmente in giorni non ricorrenti
<p>Permessi retribuiti di 3 gg. lavorativi all'anno per eventi e cause particolari (art. 4 legge 53/2000 e D.M.21/07/2000 n.278</p>	<p>Retribuzione al 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spettano 3 gg.(non considerando i festivi e i non lavorativi, entro 7 giorni dall'evento) all'anno per decesso o grave infermità del coniuge (anche legalmente separato) o di un parente entro il I grado o del convivente o di un componente della famiglia anagrafica, purché risulti da certificazione anagrafica

<p>Permessi brevi CCNL 2007 (art.16)</p>	<p>che il lavoratore sia stabilmente residente con il deceduto o l'infermo. In caso di grave infermità, i giorni possono essere frazionati in permessi ad ore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • compatibilmente con le esigenze di servizio, spettano al personale docente max. 2 ore al giorno, per un monte ore annuo corrispondente all'orario settimanale di insegnamento • al personale ATA spettano (compatibilmente con l'esigenza di servizio) 36 ore per anno scolastico, fino a 3 ore giornaliere; la durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero; • entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio • nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate 	<p>Retribuzione al 100%</p>
<p>Assenze per malattia CCNL 2007 (art.17) DL 25/06/2008/art.71 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133</p>	<ul style="list-style-type: none"> • spetta la conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi nell'ultimo triennio, da calcolare a partire dal giorno in cui inizia la nuova assenza • il certificato medico, con l'indicazione della sola prognosi, può essere recapitato dal medico all'amministrazione con modalità telematica, senza l'obbligo del dipendente di inviare alcuna raccomandata • Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (1° gennaio 31 dicembre) l'assenza viene giustificata (a partire, quindi, dal terzo evento) esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale • L'assenza va comunicata alla scuola non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica o viene prolungata; la comunicazione deve indicare l'indirizzo di reperibilità 	<ul style="list-style-type: none"> • La retribuzione è al 100% per i primi 9 mesi. • Per i successivi 3 mesi la retribuzione è al 90%. • Per ulteriori 6 mesi la retribuzione è al 50%. • L'assenza per particolare terapie sono retribuite al 100%. • Trascorsi i 18 mesi di assenza per malattia nell'ultimo triennio, è possibile chiedere un ulteriore periodo, previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente fino ad un massimo di altri 18 mesi: <ul style="list-style-type: none"> - Senza retribuzione; - Senza maturazione dell'anzianità di servizio,

<p>(Assenze per malattia)</p>	<p>lità per la visita fiscale</p> <ul style="list-style-type: none"> La visita fiscale è obbligatoria anche per assenza di un solo giorno nel caso in cui questa si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Negli altri casi la disposizione delle visite è a discrezione del dirigente. In caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o convenzionate il controllo non è disposto. Le fasce di reperibilità per la visita sono le seguenti: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 di tutti i giorni, compreso i festivi. Una volta effettuata la visita fiscale cessa l'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie sopra indicate. 	<ul style="list-style-type: none"> Con il diritto alla conservazione del posto. Qualora il docente risulti permanentemente idoneo a svolgere qualsiasi lavoro l'amministrazione può procedere alla risoluzione del lavoro d'impiego corrispondendo l'indennità sostitutiva di preavviso. Qualora, invece, risultasse idoneo allo svolgimento della propria funzione, ma idoneo ad altre mansioni, il dipendente può chiedere di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti. Superati i 36 mesi complessivi di assenza, l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
<p>Assenze per visite specialistiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il CCNL non regolamenta in modo esplicito le visite mediche specialistiche, tuttavia possono rientrare nelle assenze per malattia. In alternativa il dipendente può richiedere o un permesso breve o un permesso retribuito per motivi personali o giornate di ferie. Il personale può utilizzare l'istituto dell'assenza per malattia ai sensi dell'art. 17 comma 16 del CCNL, ma dovrà giustificare l'assenza con certificazione in cui si specifichino luogo e orario della visita. (Nota Chiar. MIUR del 29/05/2014) Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o 	<p>Retribuzione intera</p>

<p>(continua)</p>	<p>d' esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciato dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica". (Circolare Funzione Pubblica n°2/2014)</p>	
<p>Art.17 comma 9 del CCNL 2007 Assenze per malattia in caso di gravi patologie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. • Si precisa pertanto che: 1) il periodo di assenza per grave patologia dovrà riportare sulla certificazione la dicitura di "grave patologia" già riconosciuta e la terapia che dovrà essere seguita dal dipendente; 2) nel periodo di assenza per grave patologia, gli accertamenti ambulatoriali dovranno essere attestati mediante certificazione rilasciata dal medico dell'ambulatorio con l' indicazione dell' avvenuto accertamento ed eventuale orario; 3) il lavoratore, sottoposto a "terapie salvavita" che gli procurano un temporaneo e/o parziale stato invalidante, dovrà presentare un certificato medico redatto dal medico di famiglia che attesti il nesso di causalità tra il suddetto stato invalidante e le terapie eseguite. 	<p>I permessi per grave patologia non vengono conteggiati come giorni di malattia, non sono soggetti a visita fiscale e vengono retribuiti al 100%.</p>
<p>Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio CCNL (Art. 18)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale della scuola può richiedere l'aspettativa per motivi di famiglia per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata; per interrompere l'aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo per più di 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio • Il personale scolastico impegnato in progetti Universitari o 	

	<p>concordati tra gli Uffici Scolastici Regionali può svolgere l'incarico o ponendosi in aspettativa non retribuita, o chiedendo un part-time annuale, o in aggiunta al suo normale lavoro all'interno dell'istituzione scolastica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il personale docente può chiedere l'autorizzazione ad accettare incarichi temporanei, con esonero dai normali obblighi di servizio, per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per espletare attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o Enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi 	<p>Nessuna retribuzione, ai fini pensionistici il periodo non è utile a nessun effetto, tranne che sotto espresa richiesta di riscatto con previo pagamento</p>
<p>Aspettativa per dottorato di ricerca e per mandato e distacco sindacale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per il Dottorato di Ricerca si applica l'art.2 della legge 476/1984, la quale prevede: <ul style="list-style-type: none"> - Coloro che usufruiscono di borsa di studio possono essere collocati a domanda in congedo straordinario senza percepire alcuna retribuzione per tutto il periodo. - Coloro che vengono ammessi a corsi di Dottorato senza borsa di studio o rinunciano alla stessa possono chiedere di usufruire del congedo mantenendo il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza di cui godono presso l'amministrazione scolastica. - Si precisa che, in seguito al conseguimento del Dottorato, il personale non può cambiare tipo di amministrazione e deve continuare il proprio rapporto di lavoro per ulteriori due anni, pena la restituzione degli importi corrisposti durante tutto il periodo. - Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. • L'aspettativa per mandato sindacale può essere usufruita per tutto il periodo del mandato. • Il distacco sindacale dato dal mandato sindacale può essere usufruito per tutto il periodo del mandato. 	<p>La retribuzione è regolata secondo la legge 476/1984</p> <p>L'aspettativa per mandato non viene retribuita, mentre il distacco viene retribuito al 100%</p>

<p>Congedo fino a 30 giorni anche frazionati ad anno solare a favore degli invalidi con invalidità superiore al 50% (art.7 del D.lgs. n.119/2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i dipendenti pubblici invalidi oltre il 50% hanno diritto a 30 giorni (anche frazionati) ad anno solare, fuori dai periodi di assenza per malattia. Gli interessati devono produrre domanda con allegata richiesta del medico convenzionato con SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, il quale attesti la necessità della cura per l'invalidità invalidante riconosciuta. • Gli interessati sono obbligati a documentare, a posteriori, le cure effettuate, anche attraverso l'esibizione di un certificato univoco. 	<p>La retribuzione avviene secondo la normativa che regola le assenze per malattia.</p>
<p>Congedi fino a due anni per particolari patologie dei familiari. (art. 4 comma 2 L.53/2000) (D.M. 21/07/2000 n. 278)</p>	<p>Si possono richiedere congedi fino a due anni, con apposita domanda, per gravi e documentati motivi di salute dei familiari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coniuge - Figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali; - Genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti. - Generi e nuore - Suoceri e suocera - Fratelli e sorelle <p>L'elenco delle patologie è indicato nel Decreto Ministeriale 278/2000.</p>	<p>Non c'è alcuna retribuzione</p> <p>Il periodo di congedo è utile come anzianità di servizio a tutti gli effetti. (art.17 comma 6 del CCNL 2007)</p>
<p>Anno sabbatico per la formazione di cui alla L.53/2000 – art. 5</p>	<p>I lavoratori dipendenti pubblici e privati, con 5 anni di servizio presso la stessa amministrazione possono richiedere un periodo di aspettativa non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa per conseguire i seguenti titoli di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diploma di scuola dell'obbligo - Diploma di II grado - Diploma Universitario o Laurea - Attestato di partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 	<p>Nessuna retribuzione e vige la stessa modalità di riscatto per i motivi di famiglia</p>
<p>Anno sabbatico personale scolastico (art. 26 comma 14 L.448/1998)</p>	<p>Il personale della scuola che abbia superato l'anno di prova può usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno ogni 10 anni (compreso il primo decennio). La C.M. 96/2000</p>	<p>Nessuna retribuzione ed è a proprio carico la copertura contributiva</p>

	<p>chiarisce che, la concessione dell'aspettativa non è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione ed il periodo non può essere frazionato.</p>	
<p>Contratto a tempo determinato del personale in servizio (art. 36 e 59 CCNL 2007)</p>	<p>Il personale Docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola incarichi a tempo determinato, in diverso ordine e grado diverso da quello di appartenenza, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, per massimo tre anni, la titolarità del suo posto. (Tale diritto spetta anche al personale ATA)</p>	<p>La retribuzione è disciplinata dallo stato giuridico del personale a tempo indeterminato</p>
<p>Altri permessi, congedi e aspettative previsti da specifiche disposizioni di legge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ai docenti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica spettano, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio della continuità dell'insegnamento, fino a un massimo di 30 giorni di congedi straordinari retribuiti per attività artistiche (art. 454 D.lgs. n. 297 16 aprile 1994) • ai docenti di educazione fisica spettano, su richiesta del C.O.N.I., tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio della continuità dell'insegnamento, fino a un massimo di 30 giorni di congedi straordinari retribuiti per particolari esigenze di attività tecnico sportiva (art.454 D.lgs. n. 297 16 aprile 1994) • al personale scolastico spettano permessi retribuiti per profilassi (DPR n.1518 art.42) • al personale scolastico spettano, in seguito ad accettazione dell'Ambito territoriale provinciale, 150 ore per il diritto allo studio (art. 3 DPR.395/88) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per elezioni (art.11 Legge n.53/90) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per mandato amministrativo(art. 38 comma 1, o 52) 	<p>La retribuzione è al 100%</p>

(continua)	<p>c.1 se ATA CCNL 2006/2009 e art.2 Legge 27.12.1985 n.816,ora D.lgs. n. 267/2000</p> <ul style="list-style-type: none"> • il personale scolastico può usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per mandato amministrativo (artt. 1e 2 Legge n.816 27.12.1985) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per testimoniare in processo penale o civile (art.348 Codice di Procedura Penale; art.348 Codice di Procedura Civile) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per giudice popolare (art. 2-bis Legge 24.03.1978 n.74) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti come membro di commissioni tributarie (art.1,comma 8, RD 1516/37) • il personale scolastico di religione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno può usufruire della giornata di riposo per l'intero anno scolastico (art.17 Legge 5161/98) • il personale scolastico di religione ebraica può usufruire della giornata di riposo per l'intero anno scolastico da mezz'ora prima del tramonto di venerdì a un'ora dopo il tramonto di sabato (art.4 della Legge 08.03.1989 n.101) • i maestri elementari possono usufruire di permessi straordinari retribuiti per missioni cattoliche (Legge 2687 del 2/12/1928) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per volontari protezione civile per soccorso c/o formazione(art. 9 DPR 194/01) 	<p>L'aspettativa per mandato amministrativo non è retribuita.</p> <p>Retribuzione 100%</p>
------------	--	---

<p>(continua)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per volontari vigili del fuoco (art.14 L.996/70) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per volontari Croce rossa (art.36 RD 484/36) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per volontari donatori di sangue (art.1 Legge 584/67) • al personale scolastico familiare di tossicodipendente spettano permessi straordinari senza assegni (art. 124 DPR 309/90) 	<p>I permessi per familiare di tossicodipendente non vengono retribuiti</p>
<p>Infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio (art. 20 CCNL 2006/2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica • le assenze dovute per causa di servizio riconosciuta non fanno parte del computo dei giorni di malattia. (Se l'INAIL non riconosce l'infortunio per causa di servizio, i giorni di assenza vengono trasformati in malattia e quindi assoggettati alle ritenute previste dalla legge) • Non viene disposta visita fiscale e non è necessario rispettare le fasce di reperibilità 	<p>Retribuzione 100%</p>